

- dichiarazione di aver adempiuto all'obbligo di informazione ai lavoratori sul contenuto normativo del D. Lgs. 81/2015, del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, nonché del CCNL applicabile;
- l'Agenzia dovrà provvedere alla **sostituzione** del personale somministrato, che risultasse inidoneo allo svolgimento del servizio assegnato, nel termine di 5 giorni, dietro specifica richiesta del Stazione Appaltante. Nel caso di assenze continuative del prestatore che superino i 6 giorni lavorativi, l'Agenzia si impegna a sostituire il lavoratore con altra unità di eguale profilo professionale, tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante. In ogni caso, la committente è tenuta a corrispondere soltanto il costo e l'aggio delle ore effettivamente lavorate. La Stazione Appaltante, a propria insindacabile discrezione, si riserva altresì di chiedere la sostituzione del personale in caso di mancata corrispondenza ai requisiti professionali richiesti ovvero qualora l'unità lavorativa avviata non espletò le mansioni assegnate nel rispetto della diligenza professionale attesa, avuto riguardo alla categoria professionale di inquadramento ed al profilo professionale rivestito;
- eventuali rimborsi spese per spostamenti e trasferte, se previamente autorizzate, spettanti al lavoratore saranno corrisposti dall'Agenzia di somministrazione stessa e rimborsati dall'amministrazione. A tale voce, corrisposta a rimborso, non si applica il margine di Agenzia; essa non concorre a formare l'importo dell'affidamento.

2. Clausola sociale

L'Amministrazione considera che la presa in carico dei lavoratori e delle lavoratrici già somministrati per le stesse funzioni presso il Comune di Forano in forza di precedenti appalti, costituisca una forma di capitalizzazione dell'esperienza acquisita, garantendo continuità nell'erogazione dei servizi. In ragione di ciò, l'operatore economico che risulterà affidatario assume l'impegno ad utilizzare preferibilmente il personale di cui sopra.

Il presente impegno è assunto tenendo conto del rispetto della autonomia organizzativa dell'aggiudicatario e delle specifiche esigenze tecnico-organizzative afferenti alla sua azienda e, comunque, nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

3. Sicurezza

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. 81/2015, si obbliga a formare preventivamente, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (parte generale) il personale da somministrare e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore stesso svolgerà presso l'amministrazione appaltante. Il somministratore si impegna ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali.

4. Corrispettivo

La Stazione Appaltante corrisponderà all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, l'importo orario, oltre al margine d'agenzia orario, e l'IVA di legge, dovuta solo sul margine d'agenzia.

Il costo orario del lavoro comprende:

- retribuzione base oraria di ogni singola categoria di inquadramento;
- indennità di comparto, indennità di vacanza contrattuale;
- rateo ferie e festività soppresse;
- ratei TFR;
- ratei 13[^] mensilità;
- oneri contributivi, assistenziali e previdenziali
- contributo Ente bilaterale
- Fondo formazione lavoratori temporanei
- contributo Aspi

La Stazione Appaltante corrisponderà all'Agenzia il costo orario base come sopra determinato e il margine di agenzia orario, solo per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori secondo le disposizioni di servizio impartite dai Responsabili di servizio presso cui i lavoratori somministrati saranno inseriti. Nessun altro compenso sarà dovuto all'Agenzia.

Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel costo orario base, sarà a carico dell'Agenzia e si ritiene incluso nel margine orario di agenzia offerto, il quale si intende, pertanto, remunerativo del servizio svolto ed onnicomprensivo. Sono a carico dell'Agenzia le diverse tipologie di assenza non rientranti tra le voci computate nel costo orario sopra elencate (ferie e festività soppresse) come, a titolo esemplificativo, le assenze per malattia, infortunio, congedo parentale, permessi studio, permessi per lutto, per matrimonio, permessi sindacali. Sono altresì a carico dell'Agenzia costi interni per la sicurezza riferiti a rischi propri dell'attività di impresa (oneri della sicurezza aziendali).

Sono esclusi dal costo orario base i rimborsi spese per spostamenti previamente autorizzati, che saranno erogati al prestatore dall'Agenzia e corrisposti a titolo di rimborso dalla Stazione Appaltante.

Per le ore di lavoro straordinario è applicato l'aumento percentuale previsto dal vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, sul costo del lavoro, come previsto per legge.

Sono a carico della Stazione Appaltante gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria del personale somministrato, compresa la fase preliminare all'assunzione.

5. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 1 n. 136/2010. In particolare:

- si impegna a comunicare alla stazione appaltante, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" alla commessa pubblica in oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi alla stessa;
- si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso art. 3 L. n. 136/2010, purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara.

6. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione l'appaltatore dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 53 comma 4 d. lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

7. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii.